

ENTI NON COMMERCIALI

L'ingresso nel terzo settore alla luce del decreto sulle attività diverse

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del decreto sulle attività diverse per gli enti del terzo settore consente, nell'imminenza della entrata a regime del Registro unico nazionale del terzo settore, di fare valutazioni preventive sulle **caratteristiche dell'ente** e sulla sua compatibilità con i parametri previsti per i **proventi non derivanti da attività di interesse generale**.

In via preliminare occorre chiarire che **i due criteri di calcolo (30% delle entrate complessive o 66% dei costi complessivi) possono mutare da un esercizio all'altro**.

Nulla osta che **per un periodo** si faccia riferimento al **primo** e che in quello **successivo** si faccia riferimento al **secondo**.

Il criterio dovrà rimanere il medesimo solo nell'esercizio successivo a quello in cui si è avuto uno sforamento, al fine di verificare la **percentuale di recupero** al fine di evitare il **provvedimento di cancellazione dal Runts**.

Va inoltre premesso che **i proventi da attività diverse, ai fini fiscali, sono sicuramente da ritenersi di natura commerciale** e ove, unitamente a quelli di medesima qualificazione derivanti da attività di interesse generale, **fossero prevalenti** l'Ets rimarrà tale ma con natura **"commerciale"** e pertanto nel suo caso, ai fini fiscali, **troverà applicazione la disciplina ordinaria dei Tuir**.

Nel merito sono comunque due gli aspetti che necessitano di **ulteriori riflessioni** in vista dell'applicazione del provvedimento.

Il primo legato ai limiti dell'**"attività di interesse generale"**.

Ad esempio, quando si parla di “*organizzazione e gestione di attività culturali*” o di “*organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*” ci si riferisce solo ad attività svolta direttamente dall’ente oppure anche a quella di gestione di spazi culturali o sportivi ceduti in utilizzo a terzi dietro corrispettivo?

I proventi derivanti dalla **locazione di armadietti** negli spogliatoi di un circolo, l’utilizzo di servizi quali ad esempio **sauna o solarium**, il **merchandising**, la **somministrazione di cibi e bevande**, la **vendita di biglietti di ingresso** a spettacoli sportivi o culturali sono classificate quali **attività di interesse generale** o diverse per un circolo sportivo o culturale?

Se sui **proventi di natura promopubblicitaria** la natura diversa appare **pacifica**, su quelli sopra elencati in via esemplificativa andrebbe approfondita la loro **natura** stante la non trascurabile incidenza sulle realtà economiche dei **circoli**.

Questo perché, come ben sappiamo, in questi mondi, generalmente, la **contribuzione pubblica** è estremamente parziale e i proventi derivanti da **corsi, seminari o attività specifica svolti direttamente** sono palesemente **insufficienti** alla copertura dei costi di esercizio di un Ets sportivo o culturale.

Il rischio è che queste valutazioni siano operate, altrimenti, in maniera discrezionale dalle singole sedi territoriali del Runts, con un effetto macchia di leopardo che creerebbe forti **disagi e contestazioni**.

Ulteriore problema potrebbe nascere ove vi fossero, ad esempio, da parte dell’istituendo **registro delle attività sportive dilettantistiche** tenuto presso il dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **valutazioni ancora diverse**.

Sul mondo dello sport andrà chiarito quale ruolo abbiano le attività motorie non ricomprese tra le discipline sportive riconosciute dal Coni.

Saranno da considerarsi **attività di interesse generale o diverse**?

E se la risposta fosse, come si è letto da qualificata dottrina, che il termine **“sportivo-dilettantistico”** usato dal legislatore del terzo settore abbia una valenza più ampia di quella indicata dal Coni, quali sarebbero i **confini** di questa **attività di interesse generale**?

Per usare un esempio: se il gioco del bridge, per il Coni, è attività sportiva, non lo è il gioco del burraco.

I circoli di burraco, pertanto, sono da classificare al comma 1, lett. i), dell’[articolo 5 del codice del terzo settore](#) (“*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale*”) o alla lett. t) (“*organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*”)?

Il tema potrebbe essere di rilievo, ai fini della **corretta imputazione dei costi** in presenza di **più**

attività di interesse generale.

Secondo tema che necessiterà di **chiarimento**, al fine di poter correttamente applicare la norma e, di conseguenza, valutare la compatibilità dell'ente con le norme introdotte dal decreto sulle attività diverse, è la **determinazione dei costi figurativi dei volontari**.

Già abbiamo evidenziato la **difficoltà** ad individuare chi possano essere considerati tali nell'ambito dello sport e della cultura.

Ma, **in questo, caso, si pone il problema dell'onere della prova.**

In caso di contestazioni, come si potrà documentare lo svolgimento effettivo delle ore di volontariato indicate?

A quale valore, per attività come quelle della pratica sportiva che non hanno per le prestazioni agonistiche contratti collettivi di lavoro di riferimento? Quale documentazione dovrà a tal fine essere conservata?

Crediamo che una **presa di posizione ufficiale** su questi temi possa consentire un sereno esame agli enti sulla sussistenza per loro dei requisiti per accedere al **terzo settore**.